COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

Senatori PIASENTI ed altri: Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2684) 337

PRESIDENTE 337, 338
MISASI, *Relatore* 337
BERRY 338
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 338
NANNUZZI 338

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare. (2750) 339

PRESIDENTE . . 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
PICCOLI, *Relatore* 339, 341, 343, 344
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 341, 342, 343, 344, 346
FODERARO 341, 342, 344, 345
NANNUZZI 339, 341, 343
IACOMETTI. 341
BERRY 344, 345

Votazione segreta:

PRESIDENTE 346

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Piasenti ed altri: Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Piasenti ed altri: « Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico ».

La proposta di legge al nostro esame è stata approvata dalla I Commissione permanente del Senato. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, sospendemmo la discussione a seguito della presentazione di un emendamento dell'onorevole Berry tendente a sostituire i due articoli della proposta di legge con un articolo unico. Prego l'onorevole relatore di voler comunicare alla Commissione se i dubbi affiorati a seguito dell'emendamento Berry sono stati dissipati e quali sono le proposte concrete che si intendono formulare.

MISASI, *Relatore*. Il testo proposto dall'onorevole Berry ha, in sostanza, una formu-

lazione più corretta della proposta di legge al nostro esame in quanto le disposizioni esistenti, ed in particolar modo il decreto-legge 4 agosto 1945, già contemplano il caso in oggetto. Va, tuttavia, considerato che le disposizioni precedenti, a differenza della proposta di legge, fanno riferimento solo ai deportati e non anche agli internati; e poiché sussiste una differenziazione giuridica tra i due concetti, anche in relazione alla posizione territoriale di extra nazionalità, penso che la cosa migliore sia quella di optare per il testo così come approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Berry, insiste o ritira il suo emendamento?

BERRY. Lo ritiro, signor Presidente.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La volta scorsa affiorarono delle perplessità, più che per i deportati e gli internati, per la complessità stessa della proposta di legge al nostro esame, in quanto fu rilevato che, approvando il testo del Senato si approvava una norma interpretativa di una legge precedente con tutte le conseguenze che una norma interpretativa determinano. Per questa ragione si propose di formulare un altro testo onde evitare un'applicazione retroattiva delle norme che oggi andiamo ad esaminare. Ciò anche perché nel periodo intermedio si sono avute in materia decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; quest'ultima, come risulta anche dalla relazione, con delibera n. 66 del 23 marzo 1956, ritenne che, oltre agli ex combattenti nel senso letterale della parola, altre categorie non espressamente menzionate nelle leggi delegate non potessero usufruire dei benefici da tali leggi previsti.

Tuttavia, pur permanendo queste perplessità, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Occorre chiarire meglio che si tratta di norme interpretative.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Direi il contrario.

PRESIDENTE. Non vedo perché si debbano sancire delle differenze. Se i deportati e gli internati hanno diritto agli stessi benefici, non c'è ragione che siano equiparati per il 1960 e non per il 1958-60. Dovremmo accettare supinamente una discriminazione del genere solo perché una interpretazione giurisprudenziale è andata in diverso avviso?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La motivazione è chiara, onorevole Presidente: perché in questa maniera si dovrebbero ricostruire determinate posizioni e determinate carriere. Pensiamo per un momento ai concorsi. Ne è stato bandito uno per il quale i combattenti hanno goduto di determinati vantaggi, mentre i deportati, sia pure per erronea interpretazione della legge, ne sono stati esclusi. Credo siano chiare a tutti le difficoltà cui andremmo incontro approvando una proposta di legge di questo tipo. Tuttavia, come ho già detto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Propone qualche emendamento, onorevole sottosegretario?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. No; mi rimetto, ripeto, alla Commissione.

NANNUZZI. Bisogna essere chiari nel dire se si tratta di un diritto oppure no. Se ricordo bene, vi è stato un solo caso controverso che ha dato luogo ad una certa decisione del Consiglio di Stato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Un solo ricorso, non un solo caso controverso, onorevole Nannuzzi.

PRESIDENTE. Poiché in sostanza non sono stati presentati emendamenti, passo all'esame degli articoli.

Ne do lettura:

ART. 1.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relatva alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle piccole attribuzioni statali in materia alimentare (2750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2750: « Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare ». Su questo disegno di legge la Commissione Bilancio, in data 16 febbraio, ha espresso parere favorevole rilevando che nessun nuovo o maggior onere deriva da esso a carico dello Stato. Prego pertanto il relatore, onorevole Piccoli, di svolgere la relazione.

PICCOLI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2750 presentato dal Governo, su iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, detta norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, che contempla le norme per il riordinamento dei servizi dell'alimentazione nell'ambito dell'alto commissariato per l'alimentazione e dispone, in linea generale, quali sono le attribuzioni della nuova direzione dell'alimentazione istituita presso il Ministero dell'agricoltura, collocando altresì nelle singole carriere e qualifiche, il personale che è venuto a far parte della direzione stessa. Questo personale è elencato all'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, articolo che può considerarsi il fulcro della legge stessa la cui interpretazione ha suscitato varie controversie. Esso prevede che, nella prima applicazione della legge, al funzionamente dei servizi dell'alimentazione si provveda: con il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa si trova in posizione di comando presso l'Alto commissariato dell'alimentazione; con il personale dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione in servizio alla data di entrata in vigore della legge; con il personale dell'Alto commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2 lettera *c*) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri; con il personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto commissario per l'alimentazione; e con il personale degli organismi (Sepral, eccetera) istituiti in base all'articolo 1 lettera *h*) del decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1941, n. 385, che risulta ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il secondo comma di questo articolo recita: « Il personale contemplato nei numeri 2, 3, 4, 5 del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso le rispettive amministrazioni di appartenenza ». Questa disposizione ha dato luogo a degli inconvenienti perché si è voluto dare ad essa una interpretazione restrittiva nel senso che si reputò opportuno conservare al personale di cui all'articolo 4, nelle more dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento previsti dagli articoli successivi della legge, soltanto la posizione e il trattamento economico risultante alla data del 6 marzo 1958, venendo meno ogni diritto maturato prima a chi non avesse ottenuto il riconoscimento con atto formale dell'amministrazione entro la data della legge stessa. Questo era il dubbio.

In realtà la legge numero 199 parlava di trattamento economico organicamente acquisito, per cui devono essere fatti salvi tutti i diritti anteriormente acquisiti; ma evidentemente deve essere avvenuta qualche difficoltà e qualche dubbio nell'applicazione della legge, per cui si è voluta dare un'interpretazione autentica. Di ciò si occupa il primo articolo del progetto in discussione, il quale esplicitamente afferma che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dal personale sono riferibili anche alle disposizioni anteriori, ivi compreso il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che, come è noto, ha istituito i ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo, in servizio nelle amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto un periodo di servizio ininterrotto di sei anni. Questa legge prevede che l'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti avvenga a norma dell'articolo 1 della legge n. 376 che disponeva una certa procedura formale (domanda scritta entro due mesi), procedura che viene ripetuta entro un certo periodo dalla data della emanazione della nuova legge.

NANNUZZI. Quale era la procedura, onorevole relatore, per essere inclusi nei ruoli aggiunti?

PICCOLI, *Relatore*. Per l'inquadramento nei ruoli aggiunti esisteva, come ho già accennato, una certa procedura e cioè bisognava rivolgere una domanda all'amministrazione di origine. La legge n. 376 del 1951 era la legge

esplicativa del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e disponeva che, per ottenere l'inquadramento nei ruoli transitori, l'impiegato statale doveva rivolgere domanda all'amministrazione statale entro sei mesi dal conseguimento della prescritta anzianità di servizio. La legge che stiamo esaminando dispone, invece, la possibilità di ottenere una procedura abbreviata di un mese.

Il secondo problema sollevato deriva da una non esatta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 199, il quale recita testualmente: « Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente articolo 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948 ».

Anche questo articolo suona chiaro, ma anche in questo caso sorge una difficoltà di interpretazione e precisamente laddove si dice, soprattutto in relazione al personale di cui al numero 5) ossia al personale degli organismi istituiti con decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che l'inquadramento avviene, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettiva corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948.

Si è detto che quel personale adempiva funzioni superiori al titolo di studio di cui era in possesso, come era effettivamente avvenuto nel 1940. Ora questo personale ha diritto ad essere inquadrato oppure no? Il dubbio nasce appunto dalla interpretazione dell'articolo 8 e per questo motivo il ministero ha sentito la necessità di formulare il disegno di legge oggi al nostro esame.

Terzo problema. Rimane la questione dell'inquadramento del personale che per qualsivoglia motivo, non di demerito, non viene inquadrato nei ruoli previsti dalla legge n. 199. A ciò provvede l'articolo 3 del presente disegno di legge, ma di esso ci occuperemo ampiamente in sede di discussione degli articoli; per ora basterà ricordare che esso stabilisce che il personale non avente titolo a tale inquadramento continua a mantenere il suo rapporto d'impiego nel personale non di ruolo ordinario delle amministrazioni dello Stato.

Il quarto problema è quello del personale fruente, alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, di stipendio superiore a quello inerente alla nuova posizione di inquadramento.

La soluzione trovata è la solita: questo personale conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera anche se semplicemente economica.

Il quinto ed ultimo problema riguarda l'applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge n. 199.

Questo, nelle sue linee generali, il disegno di legge sottoposto al nostro esame e che a me pare possa essere accolto con alcuni emendamenti che presenterò ed illustrerò nel corso della discussione.

Mi riservo, naturalmente, di dare tutti quei chiarimenti che saranno necessari per fugare ogni eventuale perplessità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dal personale contemplato nei numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del primo comma dello stesso articolo, sono riferiti alla posizione ed al trattamento spettanti al personale medesimo per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche, anche se non ancora applicate.

L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche è effettuato nei confronti del personale indicato al precedente comma, che presentò nei termini stabiliti la domanda prevista all'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermi con atto scritto in carta legale da presentare alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge a pena di decadenza. A detto personale, che sia provvisto di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 16, le disposizioni dell'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

PICCOLI, *Relatore*. Propongo di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », le altre: « o all'amministrazione presso la quale esso presta effettivamente servizio ».

Questo perché, secondo le disposizioni che erano state emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, le domande dovevano essere trasmesse all'amministrazione presso la quale il personale interessato prestava effettivamente servizio e naturalmente i vari dipendenti si regolarono in conformità.

PRESIDENTE. Mi pare quanto meno strano parlare di una legge che non sia stata ancora applicata. Di che parere è il Governo?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole al testo perché esso serve a chiarire che la norma vale anche se materialmente non sia stata fatta l'operazione di liquidazione. Con tale dizione non sorge infatti la necessità di dover poi fare una norma interpretativa in caso di dubbi o incertezze. È già accaduto infatti che, un certo tempo dopo la liquidazione di una pensione sulla base dello stipendio in atto, ci siamo trovati in difficoltà in seguito ad un aumento dello stipendio stesso.

FODERARO. Penso che sarebbe preferibile una dizione di questo genere: anche se non abbiano avuto pratica esecuzione nei singoli casi.

In questo modo, non si ipotizza in una legge il caso di una legge precedente che non sia stata applicata.

PRESIDENTE. Se è necessario inserire una formula esplicativa, tanto vale approvare quella sostenuta dal Governo.

NANNUZZI. Non vorrei che si instaurasse il principio che occorre una legge per far applicare una legge precedentemente approvata.

FODERARO. Credo che sia necessaria una formulazione chiarificatrice per evitare che l'amministrazione conceda un diritto solo a chi ne faccia domanda. Per esempio, so di alcuni dipendenti che hanno avuto la ricostruzione della carriera solo dopo averne fatta domanda, mentre ne sono stati privati altri solo perché la domanda non è stata avanzata.

JACOMETTI. Sarei favorevole alla dizione suggerita testé dall'onorevole Foderaro, poiché essa non dà l'impressione che si fa una nuova legge per imporre l'applicazione di una legge precedente.

PICCOLI, *Relatore*. Io penso che si possa sostituire il comma all'incirca in questo modo: « Nell'applicazione dell'articolo 4, secondo comma, la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti dal personale, sono riferiti alla posizione e ai trattamento spettanti al personale medesimo per effetto di posizioni anteriori ».

FODERARO. L'interpretazione autentica deve riferirsi a tutti i casi, anche a quelli per i quali bisogna eventualmente cominciare da capo. Proporrei quindi di dire: « Anche se ancora non abbiano avuto concreta applicazione in tutti i singoli casi ».

PRESIDENTE. Secondo me il primo comma dell'articolo 1 potrebbe essere così formulato: « L'articolo 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati di cui ai numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del primo comma dello stesso articolo, sono riferiti alla posizione ed al trattamento ad essi spettante per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche, anche se nei loro confronti non abbiano ancora trovato concreta applicazione ».

Qual è il parere del relatore e del Governo?

PICCOLI, *Relatore*. Ritengo di poter senz'altro accettare questa formulazione.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nella formulazione da me proposta.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche è effettuato nei confronti del personale indicato al precedente comma, che presentò nei termini stabiliti la domanda prevista all'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermi con atto scritto in carta legale da presentare alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data

di pubblicazione della presente legge a pena di decadenza. A detto personale, che sia provvisto di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le disposizioni dell'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

Poiché la carta legale non può che essere scritta, proporrei di abolire da questo comma la parola « scritto ».

FODERARO. Se nel primo comma si è parlato di impiegati, mi sembra giusto seguire lo stesso criterio nel corso di tutto lo articolo, per cui al posto di: « nei confronti del personale indicato al precedente comma » proporrei di dire: « nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Foderaro tendente a sostituire le parole: « nei confronti del personale indicato al precedente comma » con le altre: « nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 1 e cioè le parole:

« L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche, è effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti, la domanda prevista all'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376... ».

(*È approvato*).

Ritengo che sia opportuno sopprimere l'espressione « con atto scritto ».

FODERARO. Circa la proposta dell'onorevole Presidente di abolire la parola: « scritto », mi permetto di dissentire da lui ritenendo più giusto abolire le altre: « in carta legale ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Facendo una domanda in carta semplice, tutt'al più si paga una multa.

FODERARO. Ma vi è la legge sul bollo che stabilisce i casi nei quali occorre la carta semplice o quella legale. Se lasciassimo le parole: « carta legale » dovremmo concludere che, poiché normalmente si richiede questo tipo di carta (in tutti gli altri casi ci si rifà alla legge sul bollo) qualora si usasse quella semplice, l'impiegato perderebbe ogni diritto.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, penso che si potrebbe optare per quest'altra formula: « e che la confermi con atto in carta legale da presentare alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La mancata presentazione di tale istanza è motivo di decadenza ».

FODERARO. Non sono d'accordo perché se si richiede la domanda scritta e non ci si attiene alla richiesta, la decadenza scaturisce di conseguenza.

PRESIDENTE. Riepilogando: al secondo comma dell'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti: uno, mio, tendente a sopprimere la parola « scritto », e l'altro dell'onorevole Foderaro che propone la soppressione delle parole: « in carta legale ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo ritiene giusto mantenere al secondo comma dell'articolo 1 le parole: « carta legale », e di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente. In questo caso, infatti, non si tratta di un'istanza tendente ad ottenere dei benefici di una legge, ma di una riconferma di quanto già chiesto con precedente domanda. L'impiegato può anche ritenere che essa non debba essere fatta in carta legale. La conferma di una domanda precedente non è richiamata nella legge del bollo.

FODERARO. Le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo mi hanno convinto maggiormente della necessità di mantenere il mio emendamento. Praticamente, se ho ben capito, si verrebbe ad introdurre una norma di carattere fiscale. Ritenete voi giusto, onorevoli colleghi, inserire in una legge interpretativa una norma di carattere fiscale? Non credo. All'interno di una amministrazione deve bastare una qualsiasi dichiarazione scritta perché l'interesse ed i diritti degli impiegati siano tutelati; non vedo la necessità della carta bollata a tutti i costi.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione Affari costituzionali, discutendo per un quarto d'ora su questo problema, scenda ad un livello poco conforme alla sua qualifica.

Mi permetto quindi di suggerire la seguente formulazione: « e che la confermino

con istanza scritta alla direzione generale dell'alimentazione ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'amministrazione presso la quale presti effettivamente servizio entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza ». Però, per l'ordine logico del discorso, dato che ci preoccupiamo di affinare i nostri termini, credo che la formulazione migliore possa essere la seguente: « e che la confermino, con istanza iscritta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge alla direzione generale, ecc. La mancata presentazione di tale istanza è motivo di decadenza ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi dichiaro d'accordo perché penso che questa sia la migliore formulazione.

PRESIDENTE. L'intero secondo comma dell'articolo 1 resta così formulato:

« L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modifiche, è effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti la domanda prevista all'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermino con istanza scritta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge alla Direzione Generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Amministrazione presso la quale prestino effettivamente servizio. La mancata presentazione di detta istanza è motivo di decadenza. A detti impiegati, che siano provvisti di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le disposizioni dell'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La norma del primo comma dell'articolo 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5°) dell'articolo 4 della legge medesima, nel senso che detto personale è inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 1° maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto.

Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato articolo 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio ».

PICCOLI, *Relatore*. Questo articolo ha un carattere integrativo.

NANNUZZI. A mio avviso è inutile riaffermare la validità di questi principî: ci siamo trovati più di una volta di fronte a dei problemi analoghi e tutte le volte, se non erro, sono stati risolti da norme generali. Non vedo perché in questo caso si debba creare una norma particolare che potrebbe creare nel futuro degli inconvenienti. In sostanza, la mia precisazione è volta ad evitare che si crei un precedente.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione devo affermare che è un pericoloso principio quello di indulgere all'amministrazione, che, in ogni caso, vuole le norme legislative perché non ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Questo non è un metodo che possiamo approvare ed è bene quindi affermare in maniera chiara che l'amministrazione deve assumersi le sue responsabilità. Altrimenti, onorevole sottosegretario, si farà ricorso alle registrazioni con riserva. Anche il Governo deve sapere assumersi la responsabilità della registrazione con riserva!

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il personale di cui al precedente articolo 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, rimane in servizio nella posizione di ruolo aggiunto, conseguita presso la Direzione generale dell'alimentazione ai sensi dello stesso precedente articolo 1.

Il personale di cui al precedente articolo 1, non appartenente alle categorie indi-

cate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che non consegua l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento, viene inquadrato in una delle categorie previste dalla citata tabella in base al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, alla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

PICCOLI, *Relatore*. Propongo un emendamento aggiuntivo al primo comma di questo articolo e precisamente di aggiungere, dopo le parole « conseguito presso la Direzione generale dell'alimentazione », le altre « o altra amministrazione dello Stato ».

FODERARO. Non credo che sia una formula ortodossa.

PICCOLI, *Relatore*. Onorevole Foderaro, il mio emendamento ha lo scopo di estendere questo beneficio anche a coloro che prestano servizio presso altre amministrazioni dello Stato nei ruoli aggiunti.

FODERARO. Non mi pare che si possa estendere questa norma, ad esempio, a coloro che prestano servizio presso l'amministrazione del catasto. A mio avviso, deve trattarsi sempre di personale che abbia una certa attinenza con la materia alimentare.

PICCOLI, *Relatore*. Basta dare uno sguardo alla relazione che accompagna il disegno di legge per comprendere la vera essenza del problema.

Dice testualmente la relazione a questo proposito: « La citata legge del 1958, n. 199, nulla dispose in proposito, essendosi limitata a stabilire all'articolo 4, secondo comma, sopracitato, che la posizione giuridica ed il trattamento economico anteriormente acquisiti sono conservati dal personale sino alla completa applicazione delle norme sull'inquadramento nei ruoli ad esaurimento. Si rende, quindi, necessario provvedere a stabilire in quale forma il rapporto d'impiego continui per il personale che non consegua l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento e che non potrebbe essere licenziato ».

Questo è il punto dell'articolo 3, onorevoli colleghi. Sono queste le ragioni per le quali un certo personale non ha potuto essere inserito nei ruoli previsti dalla legge n. 199, che tuttavia dichiaro di non aver approfondito.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Vi è quindi un maggior motivo per inquadrarlo ora.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler dare dei chiarimenti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Esiste la possibilità di un personale non inquadrato con la precedente legge e che rinunci all'inquadramento previsto da queste norme, rimanendo così in una posizione sospesa. Per provvedere alla sistemazione di questo personale si dispone che rimanga nei ruoli aggiunti del Ministero della agricoltura o, secondo l'emendamento, nei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato presso la quale si trova. È evidente che chiederà l'inquadramento a norma di questa legge colui che vi troverà convenienza; gli altri vi rinunceranno. È altresì evidente che la legge non sarà applicabile in quelle amministrazioni ove non esistono ruoli aggiunti.

FODERARO. Il mio dubbio ha una sua ragione d'essere. Poiché in questo articolo 3 è specificatamente detto che il dipendente rimane in servizio purché abbia conseguito la posizione di ruolo aggiunto presso la Direzione generale dell'alimentazione, sembra che di questa situazione coloro che hanno preparato il disegno di legge abbiano fatto un presupposto indispensabile. Quindi, può esservi un motivo di merito che consigli di non far rimanere in servizio nel ruolo aggiunto coloro che per avventura l'inquadramento nel ruolo aggiunto lo abbiano conseguito presso altri uffici che non siano quelli dell'alimentazione.

PICCOLI, *Relatore*. Secondo me, invece, qui era una lacuna come nel primo articolo.

FODERARO. Ma il dubbio permane anche per il primo articolo!

BERRY. La situazione deriva dal fatto che quel personale è stato ripartito in diverse amministrazioni statali: in gran parte all'alimentazione e in misura minore in altre amministrazioni.

PICCOLI, *Relatore*. Volevo mettere in rilievo che noi stiamo interpretando e integrando la legge 6 marzo 1958, n. 199, che sopprime l'Alto commissariato per l'alimentazione e raccoglie tutto il personale che svolge attività inerente alla alimentazione in una direzione del Ministero dell'agricoltura e ne elenca le varie categorie.

Mi pare che l'estensione alle altre amministrazioni trovi giustificazione nel fatto che ci riferiamo ad una legge che raccoglie personale di varie amministrazioni in una unica direzione alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura. Quindi, non è un'estensione arbitraria.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene che il testo col suo emendamento possa essere approvato senza necessità di ulteriori chiarimenti e l'onorevole rappresentante del Governo è dello stesso parere. Chiedo pertanto all'onorevole Foderaro se ritiene di fare una formale proposta di rinvio.

FODERARO. No, perché ormai è tutto chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 integrato dall'emendamento del Relatore, diretto ad aggiungere, dopo le parole « Direzione generale dell'alimentazione », le parole « o altre Amministrazioni dello Stato ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che risulta così formulato:

« Il personale di cui al precedente articolo 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, rimane in servizio nella posizione di ruolo aggiunto, conseguita presso la Direzione generale dell'alimentazione o altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dello stesso precedente articolo 1.

Il personale di cui al precedente articolo 1, non appartenente alle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e che non consegua l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento viene inquadrato in una delle categorie previste dalla citata tabella in base al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il personale di cui all'articolo 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a quello inerente alla posizione di inquadramento, conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera anche se semplicemente economica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Berry propone il seguente articolo 5 (aggiuntivo):

« Le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o equiparata e di primo segretario, per i posti che risulteranno disponibili dopo il primo inquadramento nei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, saranno conferite sino al 30 giugno 1963, per quattro quinti, computando per posto intero la frazione di posto, mediante scrutinio per merito comparativo e per un quinto, da ripartirsi nei modi indicati negli articoli 164, primo comma, e 176, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante concorso al personale che abbia compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica e posizione gerarchicamente corrispondente o equiparata di cui all'articolo 9 secondo comma della citata legge 6 marzo 1958, n. 199 ».

Prego l'onorevole Berry di illustrare l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

BERRY. L'articolo 13 della legge 6 marzo 1948 recita: « Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso per esame od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista è valutato il periodo

di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che ne comporta il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere. Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 5 si propone, onorevoli colleghi, di eliminare i dubbi sulla portata dell'articolo 13 testé letto, per quanto riguarda la possibilità di conferire le promozioni, anche mediante scrutinio per merito comparativo alle qualifiche intermedie delle carriere direttive e di concetto nei riguardi degli impiegati che, anteriormente al 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche equiparate rispettivamente al grado VIII di gruppo A e IX di gruppo B del cessato ordinamento. A detti impiegati sarebbero ora certamente applicabili gli articoli 368 e 370 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se per contingenze varie non si fosse verificato un eccessivo ritardo nell'approvazione della legge n. 199, il cui progetto governativo era stato presentato al Parlamento nella legislatura 1948-53.

Appare pertanto equo l'inserimento della proposta modifica aggiuntiva, intesa appunto ad assicurare al personale di cui trattasi, che, peraltro, dal 1945 non ha più conseguita alcuna promozione, la possibilità di avanzamento in carriera nei modi consentiti dalle disposizioni transitorie del citato testo unico, quando abbiano maturato nella qualifica di appartenenza 11 anni di effettivo servizio.

All'uopo giova osservare che l'emendamento in parola non comporta alcun onere per l'Erario, in quanto gli interessati fruiscono, nelle attuali qualifiche, del VII aumento biennale di stipendio per l'anzianità riconosciuta, in sede d'inquadramento, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 199, e che la norma suggerita trova preciso riscontro nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 (*Gazzetta ufficiale* 28 marzo 1960, n. 76).

PRESIDENTE. L'onorevole Piccoli propone il seguente articolo aggiuntivo n. 6. Ne do lettura:

« L'articolo 14, secondo periodo del secondo comma, deve intendersi nel senso che, in sostituzione del contributo di riscatto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dei servizi dell'alimentazione, sono devolute allo Stato tante parti della somma accantonata in detto fondo con i versamenti del contributo 5 per cento a carico del personale, quanti sono gli anni di servizio riscattati ».

Qual è il parere del Governo?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo non è in condizioni, al momento, di esprimere la sua opinione in merito agli articoli aggiuntivi nn. 5 e 6, avendo bisogno di esaminarli onde poterne determinare la portata. Chiede pertanto che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta. Pensa tuttavia che sarebbe opportuno sentire su questi articoli il parere della V Commissione.

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Sottosegretario. Se non vi sono osservazioni può dunque rimanere stabilito il rinvio della discussione del disegno di legge n. 2750.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori PIASENTI ed altri: « Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2684):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berry, Bozzi, Caprara, Casalinuovo, Colleselli, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Martino Edoardo, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Rocchetti, Santarelli Enzo e Tesauro.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI